

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

TESTO AGGIORNATO

TITOLO I DELLE FONTI E DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita all'Ente.
2. La materia del settore è regolata:
 - dall'art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione" e successive modificazioni ed integrazioni,
 - dagli artt. 239 e 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.,
 - dal D. Interministeriale 2 agosto 2007 n. 161 "Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli." e s.m.i.;
 - dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
3. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 "Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495", dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l'effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva p.c. fino a 3,5 t. e fino a 16 persone compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", oltre che la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:
 - a) le imprese di autoriparazione;
 - b) i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione;
 - c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di veicoli e che esercitano l'attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio, che intendono effettuare le revisioni su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e con numero di posti fino a sedici, compreso il conducente, su ciclomotori e motoveicoli.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI

1. Possono richiedere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all'art. 2, nella persona del titolare o del legale rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e che esercitano effettivamente tutte le attività di autoriparazione, previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 e s.m.i.:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) OMISSIS
- d) gommista.

ART. 4 REQUISITI E TITOLI

1. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti:
 - a) dal titolare, nel caso di Ditta individuale;
 - b) dai soci, nel caso di società di persone;
 - c) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - d) dagli amministratori, nel caso di società di capitali;
 - e) dal legale rappresentante del consorzio di imprese di cui all'art. 13.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere raggiunto la maggiore età;
 - b) non essere e non essere stati sottoposti a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - c) non essere e non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
 - d) essere cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
 - e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

ART. 5 RESPONSABILE TECNICO

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l'impresa si avvalga di più sedi, l'impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto "Responsabile Tecnico", che deve essere espressamente autorizzato con apposito provvedimento del Dirigente della struttura competente in materia di imprese di revisione, che di seguito, per brevità, sarà denominato "dirigente".
2. Può essere designato quale responsabile tecnico:
 - a) uno dei soggetti di cui all'art. 4 comma 1;
 - b) un soggetto diverso da quelli di cui all'art. 4 comma 1, purché sia:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - lavoratore autonomo;
 - inserito all'interno della struttura aziendale secondo le vigenti normative in materia di lavoro.
3. Il responsabile tecnico deve, oltre che essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 2, anche:
 - aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
 - aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
4. Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera esclusiva e continuativa presso la sede operativa dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento di un consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di un consorzio.
5. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 27, nonché l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.
6. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo art. 6 comma 1.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

7. L'impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e dei commi 2 e 3 del presente articolo.

8. La violazione di quanto disposto dal comma 6 comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 25.

ART. 6

SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE TECNICO

1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all'anno, da un soggetto specificamente nominato che, in alternativa:

- a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di cui al precedente art. 5 comma 3;
- b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell'impresa titolare dell'autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali:
 1. operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici – imprese artigiane);
 2. operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello – commercio);
- c) sia socio lavoratore dell'impresa con la prescritta qualificazione professionale.

Al fine di ottenere la nomina alla sostituzione temporanea, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda alla struttura competente in materia di imprese di revisione, che di seguito, per brevità, sarà denominata "struttura competente".

2. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

3. Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente della struttura competente rilascerà provvedimento di nomina alla sostituzione temporanea.

4. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa deve, inoltre, dare immediata comunicazione alla struttura competente ed all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, di seguito per brevità denominato U.P.-D.T.T., del subentro temporaneo dei soggetti nominati dal Dirigente a sostituire il responsabile tecnico, indicando la durata del periodo di sostituzione.

5. Se, decorso il suddetto termine, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l'autorizzazione sarà sospesa.

All'impresa interessata sarà data comunicazione di avvio del procedimento di revoca, con l'indicazione del termine di 365 giorni affinché il Responsabile Tecnico originario riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o avanzata richiesta di sostituzione.

6. Qualora l'impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dall'Ente, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, in regola con l'imposta di bollo e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata alla struttura competente.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata alla Ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alla struttura competente, al netto delle sospensioni ed interruzioni del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

3. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante, oltre ad indicare il tipo di richiesta avanzata, dovrà dichiarare:

1. che l'impresa è iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggetto alla verifica di determinati requisiti tecnici" ed esercita effettivamente tutte le attività previste dall'art. 1, comma 3, della L. 122/92 ed elencate all'art. 3;
2. il soggetto che fungerà quale responsabile tecnico;
3. se ricorre il caso, dichiarazione di costituzione di raggruppamento nell'ambito di un consorzio, con specificazione, per ogni impresa partecipante, delle attività effettivamente esercitate;

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le caratteristiche dei locali in cui si svolgerà il servizio di revisione, secondo quanto previsto al successivo art. 9;
 5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto delle norme di sicurezza ai fini dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
 7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso o la disponibilità delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
 8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A..
4. Alla domanda dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
- a) l'attestazione di affidamento secondo quanto previsto al successivo art. 8;
 - b) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società e per i consorzi;
 - d) planimetria dei locali in cui vengono effettuate le operazioni di revisione in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato, e l'indicazione dell'esatta ubicazione delle attrezzature e strumentazioni, nonché una planimetria in scala 1:500 contenente le indicazioni topografiche e catastali atte ad individuare l'ubicazione dei locali stessi e la viabilità;
 - e) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
 - f) elenco delle attrezzature di cui all'art. 10;
 - g) copia dei libretti metrologici delle attrezzature di cui all'art. 10;
 - h) copia della certificazione di idoneità per le apparecchiature di sollevamento rilasciato dall'I.S.P.E.S.L., o in alternativa, copia della dichiarazione CE di conformità, unitamente alla copia della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore;
 - i) copia della dichiarazione di prima installazione del ponte sollevatore;
 - j) documentazione attestante che il responsabile tecnico, qualora soggetto diverso dal dichiarante, sia uno dei soggetti indicati all'art. 5, comma 2;
 - k) OMISSIS;
 - l) autocertificazione, sottoscritta dal Responsabile Tecnico, attestante i propri dati anagrafici, il possesso del titolo di studio necessario per svolgere tale funzione ed il possesso dell'attestato di superamento del corso previsto dall'art. 240 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - m) copia dei documenti di riconoscimento del titolare/legale rappresentante e del responsabile tecnico, qualora soggetti tra loro diversi;
 - n) domanda, in regola con l'imposta di bollo, di collegamento al SI D.T.T.
 - o) OMISSIS
 - p) schema di collegamento e diagramma di collegamento delle attrezzature secondo protocollo MCTC NET2;
 - q) ricevuta del bollettino postale comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria, stabiliti con specifico provvedimento, sul conto corrente dell'Ente, con causale: "oneri istruttoria autorizzazione centro di revisione".
5. A seguito della presentazione dell'istanza, la struttura competente provvederà a richiedere all'U.P.-D.T.T. il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali. L'effettuazione del sopralluogo è soggetta al pagamento di oneri secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti in materia. Dell'esito del sopralluogo l'U.P.-D.T.T. darà formale comunicazione alla struttura competente. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sopralluogo dovrà dare esito positivo.
6. L'effettivo esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3, della L. 122/92 e s.m.i., è soggetto a verifica.
7. OMISSIS.
8. Quanto dichiarato nell'istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa.
9. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l'impresa dovrà iniziare l'attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV "Della gestione dell'impresa".
10. Per gravi e comprovati motivi, è possibile chiedere, una sola volta, il differimento del termine di cui al comma precedente.
11. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

dell'art. 25

ART. 8 CAPACITA' FINANZIARIA

1. La capacità finanziaria posseduta dall'impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a € 154.937,07.
3. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante le attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti.

ART. 9 LOCALI

1. I locali per i quali l'impresa chiede di svolgere l'attività di revisione devono possedere i seguenti requisiti:
 - superficie non inferiore a mq. 120;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 6;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;
 - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 3,50 con fossa d'ispezione o m. 5,30 con ponte sollevatore.
2. I locali delle imprese, anche se aderenti a consorzio ai sensi del successivo Titolo III, che intendono ottenere l'autorizzazione esclusivamente per l'effettuazione della revisione su ciclomotori e motocicli a due ruote, devono possedere i seguenti requisiti:
 - superficie non inferiore a mq. 80;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 2,50 con fossa d'ispezione o m. 4,30 con ponte sollevatore.
3. Inoltre i locali devono essere:
 - a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
 - censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale;
4. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive e dei documenti previsti all'art. 7.

ART. 10 ATTREZZATURE

1. L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste dall'Appendice X del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le strumentazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 devono essere ubicate nei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore.
3. Le attrezzature di cui alle lettere d), h), i) e l) dell'Appendice X del D.P.R. 495/92 devono essere ubicate in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Tali gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura non amovibile estesa anche alle superficie laterali ed autorizzati dalle autorità comunali.
4. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, è riscontrato il mancato rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi 2 e 3, l'attività di revisione è considerata come effettuata in difformità dalle disposizioni vigenti in materia e l'autorizzazione sarà revocata.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

5. Qualora, durante l'esercizio dell'attività, una delle attrezzature sia temporaneamente sostituita, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla struttura competente e all'U.P.-D.T.T. entro cinque giorni. In caso di sostituzione definitiva dell'attrezzatura dovranno essere inviati alla struttura competente per l'autorizzazione i documenti previsti all'art.7, comma 4, lettere g, h, i, p.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 26.
7. Se, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, l'attività di revisione è considerata come effettuata in difformità dalle disposizioni vigenti in materia e l'autorizzazione sarà revocata.
8. Ciascuna delle attrezzature di cui al presente articolo deve essere dotata di libretto metrologico che ne riporti le caratteristiche e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura sarà depositata presso l'U.P.-D.T.T..
9. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26.
10. Entro la data di cui al precedente comma 8 l'impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle Ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all'U.P.-D.T.T. documentazione atta alla dimostrazione dell'avvenuto aggiornamento.
11. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26.
12. E' comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell'ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 23, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l'inefficienza anche di una sola delle attrezzature ovvero sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 10, potrà essere immediatamente disattivato il collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; contestualmente l'attività sarà sospesa fino al totale ripristino dell'efficienza delle attrezzature, ai sensi del successivo art. 27.

ART. 11 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) qualora intervenga nell'impresa qualsiasi modifica che ne comporti un mutamento civilistico, conseguente alla sostituzione del titolare o di un socio o di un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;
 - b) qualora si verifichi il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b).
3. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l'attività di revisione.
4. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società al quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il proseguimento dell'attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta alla struttura competente entro sessanta giorni dalla data dell'atto di cui alle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 4. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre:
 - a) autocertificazione da parte degli eredi della morte del titolare o del socio o dell'amministratore ovvero certificato di morte negli altri casi di aventi diritto;
 - b) il certificato medico attestante l'incapacità fisica;
 - c) il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell'autorizzazione.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

6. Se varia la sola denominazione della Ditta, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in regola con l'imposta di bollo alla struttura competente, l'aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Venezia.
7. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare alla struttura competente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.
8. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in regola con l'imposta di bollo alla struttura competente, l'aggiornamento della autorizzazione, allegando i documenti di cui all'art. 7 comma 3, punti 4), 5), 6), 8) ed i documenti di cui all'art. 7, comma 4 lett. d), e), f) h), i).
9. I termini di cui ai commi 6 e 7 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza l'autorizzazione, l'applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26.
10. Il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l'accertamento tecnico qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature.
11. Per l'inizio dell'attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 commi 9, 10 e 11.

ART. 12 SEDI SECONDARIE

1. E' soggetta a specifica autorizzazione anche l'apertura di sedi secondarie da parte di imprese autorizzate.
2. Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili.

TITOLO III DEI CONSORZI

ART. 13 GENERALITÀ

1. Per l'esercizio dell'attività di revisione, più imprese possono costituirsi in consorzi e in società consortili, anche in forma cooperativa, di seguito denominati "consorzi".
2. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall'art. 7, al fine di ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio o al raggruppamento di un consorzio individuato ai sensi del successivo art. 14.

ART. 14 CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI

1. Nell'ambito di un consorzio deve essere individuato almeno un raggruppamento di imprese che intende svolgere l'attività di revisione.
2. Ciascuna impresa appartenente al raggruppamento dovrà:
 - a) avere sede nel Comune in cui hanno sede le altre imprese che formano il raggruppamento oppure in Comuni tra loro limitrofi, se le imprese sono situate in Comuni diversi e appartenenti a diversa provincia;
 - b) ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 punto 1), esercitando almeno una delle attività ivi previste;
 - c) qualora una impresa consorziata eserciti più attività, tra quelle individuate alla lett. b), partecipare al raggruppamento per il numero di attività effettivamente svolte, che non siano già esercitate da altre imprese appartenenti al medesimo raggruppamento;
 - d) avere, qualora non ricorra il caso di cui al successivo comma 3, permanentemente in dotazione le attrezzature di cui all'art. 10 comma 1.
3. In alternativa alla lett. d) del comma precedente, il consorzio o il raggruppamento di un consorzio potrà avvalersi di un centro unico presso il quale effettuare le revisioni: in tal caso questo dovrà essere dotato permanentemente delle attrezzature di cui all'art. 10 comma 1 e dovrà essere ubicato in uno dei Comuni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

in cui hanno sede le imprese che lo costituiscono.

4. Le sedi di officine già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare a consorzi o a raggruppamenti di consorzi di cui all'art. 13.
5. Relativamente al legale rappresentante e al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5.
6. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo
7. Le modifiche, previste dall'art. 11 per la singola impresa esercente l'attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio.

ART. 15 CAPACITA' FINANZIARIA DELLE IMPRESE CONSORZIATE

1. La capacità finanziaria posseduta da ciascuna impresa aderente al consorzio dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata da parte di:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. La capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a:
 - a) € 51.645,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all'art. 3 comma 1;
 - b) € 87.797,67, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all'art. 3 comma 1;
 - c) € 118.785,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all'art. 3 comma 1.

ART. 16 LOCALI

1. I locali di ogni officina con cui un'impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - superficie non inferiore a mq. 80;
 - larghezza del lato ingresso non inferiore a m. 4;
 - larghezza dell'ingresso non inferiore a m. 2,50;
 - altezza dell'ingresso non inferiore a m. 3,50;
 - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 3,50 con fossa d'ispezione o m. 5,30 con ponte sollevatore;
 - altezza utile sopra la zona destinata alla verifica dal basso delle strutture e degli organi di trasmissione del veicolo: m. 2,50 con fossa d'ispezione o m. 4,30 con ponte sollevatore (in caso di attività di revisione esclusivamente per ciclomotori e motocicli a due ruote).
2. I requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dimostrati mediante la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive e dei documenti previsti all'art. 7.

TITOLO IV DELLA GESTIONE DELL'IMPRESA

ART. 17 REGISTRO DELLE REVISIONI

1. Il registro informatico delle revisioni è tenuto e aggiornato secondo le specifiche disposizioni normative in materia.
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

ART. 18 DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

1. Ai fini dell'effettuazione della revisione, l'impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

all'interessato.

2. In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti relativi alle prove effettuate, nonché l'esito della revisione con l'indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni.
3. OMISSIS
4. Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

ART. 19 INSEGNE

1. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all'art. 7 l'impresa deve esporre, in posizione ben visibile e all'esterno dei locali, l'insegna avente le dimensioni minime di cm. 20 x 30.
2. L'insegna deve contenere:
 - a) il logo e l'intestazione dell'Ente;
 - b) il numero del provvedimento di autorizzazione;
 - c) la data del suddetto provvedimento.
3. Qualora l'impresa appartenga ad un consorzio o a un raggruppamento di consorzi, ai sensi dell'art. 14, a fianco dell'insegna di cui al comma 1 dovrà essere affissa una ulteriore insegna, riportante i dati previsti dall'art. 14 comma 4.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui ai commi 2 e 3, nonché la mancata esposizione delle insegne di cui ai commi 1 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.

ART. 20 TARIFFE

1. Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale.
2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 la struttura competente dell'Ente consegna all'impresa o al consorzio la tabella vidimata contenente gli importi, vigenti ai sensi del comma precedente, a carico dell'utente così specificati:
 - a) il corrispettivo per l'impresa;
 - b) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
 - c) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b).
3. La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
4. La mancata affissione della tabella comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.
5. L'applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 26, la contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 21 ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

1. Entro 5 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve comunicare alla struttura competente dell'Ente e all'U.P. – D.T.T. i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione.
2. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all'interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 nonché la mancata affissione della tabella comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 26.
4. Qualora, per cause di forza maggiore, l'attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

periodi non superiori ai 5 giorni, ovvero in caso di chiusura per ferie, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione alla struttura competente dell'Ente e all'U.P. – D.T.T..

5. La mancata comunicazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

ART. 22 ARCHIVIO

1. Presso la sede autorizzata devono essere conservate le copie dei documenti di cui all'art. 18, la fotocopia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose).
2. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni.
3. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 26.

TITOLO V DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 23 VIGILANZA

1. La vigilanza amministrativa sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla struttura competente dell'Ente; la vigilanza tecnica sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di effettuazione delle revisioni, di cui all'art. 2.
3. L'Ente esercita l'attività di vigilanza tramite i Funzionari preposti della struttura competente dell'Ente stesso, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
I soggetti di cui sopra possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Inoltre effettueranno controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
4. La struttura competente dell'Ente e l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri possono disporre sopralluoghi comuni per verificare congiuntamente gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposto un unico verbale che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza.

ART. 24 SANZIONI

1. Nel caso i soggetti di cui all'art. 23 accertino irregolarità a carico dell'impresa o del consorzio o del raggruppamento del consorzio che effettua le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti ai sensi dei successivi artt. 25, 26 e 27.

ART. 25 REVOCA

1. Qualora relativamente al titolare o al legale rappresentante dell'impresa o del consorzio o al responsabile tecnico venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l'attività di revisione ovvero quando, relativamente all'impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 6, 8, 9 e 10 ovvero qualora emerga, nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 23, ovvero sia accertato da altre autorità, che le revisioni sono effettuate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia, l'autorizzazione sarà revocata.

ART. 26 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa di revisione o del consorzio, nell'ambito dello svolgimento della attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni e che non rientri tra le fattispecie previste dagli artt. 25 e 27, comporta l'emanazione di provvedimento di contestazione e di diffida, con la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, si procederà alla reiterazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono fatte valere anche per l'impresa, il consorzio o per il raggruppamento di un consorzio qualora i fatti siano commessi dal responsabile tecnico.
4. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Dirigente della struttura competente dell'Ente.

ART. 27 SOSPENSIONE

1. Per le violazioni che prevedono la sospensione, si provvederà affinché, a seguito dell'accertamento del fatto, l'attività sia immediatamente interrotta, tramite la disattivazione del collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. La sospensione avrà effetto fintantoché il titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio non provveda a rimuovere i fatti o i comportamenti che hanno portato alla sospensione.
3. Della richiesta di disattivazione e delle motivazioni che l'hanno determinata ne sarà data notizia al titolare dell'impresa o il legale rappresentante del consorzio e all'U.P. - D.T.T..

ART. 28 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Con eccezione delle fattispecie che prevedono l'applicazione dell'art. 27, se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario dell'Ente.

ART. 29 SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 28 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, e, qualora ritenga accoglibili gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 30 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. OMISSIS

ART. 31 COMMISSIONE CONSULTIVA

Può essere costituita una Commissione alla quale partecipano due rappresentanti dell'Ente e un rappresentante nominato congiuntamente dalle associazioni di categoria: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ente. Potrà essere inoltre nominato, di comune accordo tra le parti, un

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE VEICOLI

componente esterno, esperto in materia di autoriparazione, con oneri a carico del richiedente.

2. La Commissione è un organo consultivo permanente, che esprime pareri e avanza proposte, con funzioni di assistenza, nella gestione e nel monitoraggio dei controlli e della vigilanza oltre che nell'esame delle questioni ritenute più rilevanti legate a al presente regolamento,.
3. Le modalità operative di funzionamento della Commissione saranno determinate dalla medesima nella prima seduta.

TITOLO VI DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 32 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l'effettuazione delle revisioni.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 33 NORMA TRANSITORIA

1. OMISSIS

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del competente Organo dell'Ente.

ART. 35 NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente e trasmesso in copia a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 autorizzato ad effettuare le operazioni di revisione nel territorio di competenza o in comuni di province limitrofe, ai sensi dell'art. 14.